

Il decreto semplificazioni e la fiscalità degli enti del terzo settore

Nota informativa n. 31 del 29/06/2022

Il [Decreto Legge 21 giugno 2022 n. 73](#) recante “misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali” è in vigore dal 22 giugno 2022. Come di consueto dovrà essere convertito in legge entro 60 giorni dalla sua pubblicazione in Gazzetta avvenuta sempre il 21 giugno.

Ci soffermiamo qui sull'articolo 26 che interviene sulla fiscalità degli enti iscritti nel registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS).

Il protrarsi dell'entrata in vigore della parte fiscale del Codice del terzo settore (CTS) rispetto all'operatività del RUNTS ha determinato una impasse nella scelta in capo a taluni enti del terzo settore (ETS) di presentare istanza di iscrizione nel RUNTS. Si tratta in particolare delle ONLUS.

L'articolo 104 del CTS prevedeva infatti che

1. Le disposizioni di cui agli articoli 77, 78, 81, 82, 83 e 84, comma 2, 85 comma 7 e dell'articolo 102, comma 1, lettere e), f) e g) si applicano in via transitoria a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 e fino al periodo d'imposta di entrata in vigore delle disposizioni di cui al titolo X secondo quanto indicato al comma 2, alle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383.

2. Le disposizioni del titolo X, salvo quanto previsto dal comma 1, si applicano agli enti iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore a decorrere dal periodo di imposta successivo all'autorizzazione della Commissione europea di cui all'articolo 101, comma 10, e, comunque, non prima del periodo di imposta successivo di operatività del predetto Registro.

Le ONLUS che si iscrivevano nel RUNTS – da una interpretazione letterale - avrebbero pertanto perso l'accesso alle agevolazioni indicate al primo comma atteso che l'applicazione di tali agevolazioni agli ETS - diversi dalle ONLUS e delle APS e ODV iscritte nei previgenti registri – era prevista a decorrere dal periodo di imposta successivo all'autorizzazione della Commissione europea nonostante tale autorizzazione non riguardi queste disposizioni (*ci si riferisce in particolare all'accesso alle agevolazioni sulle imposte indirette contemplate dall'articolo 82 e alle agevolazioni fiscali per chi effettua donazioni di cui all'art. 83*) ma esclusivamente gli articoli 77 (*disciplina dei titoli di solidarietà*), 79, comma 2-bis (*la disposizione che consentirebbe di considerare anche non commerciali le attività*

che presentano un limitato utile), 80 (regime fiscale forfettario per la generalità degli enti) e 86 (regime fiscale forfettario per le associazioni di promozione sociale e le organizzazioni di volontariato) per espressa previsione dell'art. 101 del Codice.

Si è posto poi il tema dell'applicazione delle agevolazioni fiscali alle APS e ODV che venivano iscritte nel RUNTS e quindi non risultavano più iscritte nei previgenti registri e delle APS e ODV che in fase di perfezionamento di iscrizione al RUNTS cambiavano qualifica tra le tipologie di ETS.

Con il decreto semplificazioni si è finalmente giunti alla risoluzione del problema inserendo un nuovo comma nell'art. 104, primo comma secondo cui

«Le disposizioni richiamate al primo periodo si applicano, a decorrere dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, agli enti del Terzo settore iscritti nel medesimo Registro.».

Ne consegue che tutti gli enti che si iscrivono al RUNTS accedono già alle menzionate agevolazioni mentre per le altre disposizioni contenute nel titolo X del Codice del terzo settore resta necessario attendere l'autorizzazione della Commissione europea.

Le ONLUS erogative, che fanno leva su attività di raccolta fondi, possono pertanto assumere la qualifica di ETS senza alcun problema. Resta da valutare l'opportunità di effettuare oggi tale operazione, senza attendere la piena operatività della fiscalità degli enti del terzo settore, per le ONLUS che erogano servizi attesi i riflessi sia sotto il profilo dell'IVA (perdita dell'esenzione IVA oggi prevista per taluni servizi solo in capo alle ONLUS) che delle imposte dirette (assoggettamento alle imposte di ricavi che oggi non si qualificano come attività commerciali *(con riferimento alle attività istituzionali)* e non concorrono alla formazione della base imponibile *(con riferimento alle attività direttamente connesse a quelle istituzionali)* ai sensi dell'art. 150 del TUIR).